**ATTO DI CONVENZIONE**

**DOTE FINANZIARIA PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI**

**INTERVENGONO**

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da Maria Pia Turinetti di Priero, nata a ­­­­­Trieste (TS) il 05/07/1963, domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco n. 37, nella sua qualità di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Istituto di credito** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iscritto all’Albo delle Banche: Codice Mec. (BI) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iscritto all’Albo degli intermediari autorizzati della Banca d’Italia: Codice Mec. (BI) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via e n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN per l’accredito dei contributi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Di seguito Parti

**PREMESSO**

* che ai sensi dall’articolo 5 bis della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:
1. stipulare una Convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito alle giovani coppie che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000,00 (trentamila/00) euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
2. concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo massimo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro nel caso di nascita o adozione del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione;
3. concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a), nel caso di nascita o adozione del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso;
* che il regolamento per l’attuazione della dote finanziaria per l’autonomia dei giovani ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, emanato con DPReg 126/2024, definisce le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso;
* che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del succitato regolamento il prestito è stipulato dalla giovane coppia solo con gli istituti di credito convenzionati con la Regione a seguito di Avviso pubblico;

**VISTO**

* l’Avviso pubblico per l’adesione da parte degli istituti di credito alla misura Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani mediante Convenzione con la Regione per la concessione di prestiti alle giovani coppie;

**RILEVATO**

* che ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento gli istituti di credito interessati ad acquisire la qualità di istituti convenzionati sono tenuti a sottoscrivere lo schema della Convenzione, con il quale sono stabilite le condizioni del prestito offerte, le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1. Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

**Articolo 2. Oggetto della Convenzione**

1. L’istituto di credito interessato aderisce alla misura denominata “Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani”, di seguito Dote finanziaria, sottoscrivendo la presente Convenzione, avente ad oggetto la collaborazione con la Regione nella realizzazione della stessa per la concessione di prestiti agevolati alle giovani coppie.

**Articolo 3. Beneficiari**

1. Possono accedere alla misura di Dote finanziaria le giovani coppie aventi i seguenti requisiti alla data della stipula del prestito:
2. età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore a trentasei anni;
3. residenza di entrambi i componenti la coppia nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;
4. aver formato una nuova famiglia anagrafica o aver contratto matrimonio da non più di dodici mesi;
5. possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro per il nuovo nucleo familiare.
6. In deroga a quanto previsto dal primo comma lettere a) e c), la coppia che ha già intrapreso il procedimento di adozione accede alla misura di Dote finanziaria in presenza dei seguenti requisiti alla data della stipula del prestito:
7. età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore ai quarant’anni;
8. aver costituito il nuovo nucleo familiare da non più di quarantotto mesi;
9. aver presentato al Tribunale per i minorenni nei dodici mesi precedenti l’atto di disponibilità all’adozione.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c), i nuclei familiari di cui al comma 1 già costituti alla data di entrata in vigore del regolamento, purché non anteriormente al 1° gennaio 2024, possono accedere alla misura di Dote finanziaria entro dodici mesi dell’entrata in vigore dello stesso. I nuclei familiari di cui al comma 2, qualora in possesso dei requisiti ivi indicati al 1° gennaio 2024, possono accedere alla misura di Dote finanziaria entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
11. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo è attestato dalle dichiarazioni rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), al momento della sottoscrizione del prestito utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

**Articolo 4. Condizioni dei prestiti**

1. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, i prestiti hanno le seguenti caratteristiche:
2. credito al consumo sotto forma di mutuo chirografario;
3. nessuna garanzia ipotecaria;
4. importo massimo di 30.000,00 (trentamila/00) euro;
5. durata massima di 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
6. rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
7. tasso di interesse applicato al finanziamento:
* il tasso fisso deve essere contenuto entro il seguente parametro: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito aumentato dello SPREAD nella misura massima di 300 bp, rilevato il giorno precedente alla data di stipula del prestito;
	+ il tasso variabile deve essere contenuto entro il seguente parametro: Euribor 3 mesi 365 media mese precedente aumentato dello SPREAD nella misura massima di 300 bp, rilevato il giorno precedente alla data di stipula del prestito, con variazioni mensili del tasso;
1. nessuna penalità per l’estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
2. spese istruttorie a favore dell’istituto di credito definite in misura forfettaria fino ad un massimo di 150,00 (centocinquanta/00) euro che in ogni caso sono a carico dei richiedenti il prestito;
3. sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i componenti della giovane coppia.
4. L’istituto di credito formula la propria offerta personalizzata per tutte le sue filiali ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, a parità di condizioni, su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1.
5. L’istituto di credito pubblica sul proprio sito web istituzionale i riferimenti per ottenere il prospetto relativo alle informazioni europee di base (IEB) relative al credito al consumatore.
6. L’istituto di credito concede tali prestiti sulla base della propria autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito dei richiedenti.
7. L’istituto di credito è tenuto ad informare i richiedenti che la Regione non è garante del prestito concesso.

**Articolo 5. Adempimenti e comunicazioni all’atto della stipula del prestito**

1. L’istituto di credito raccoglie alla stipula del prestito i seguenti documenti sottoscritti dalla coppia utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione:
2. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del regolamento;
3. impegni e autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del regolamento.
4. L’istituto di credito trasmette alla Regione i dati riguardanti i prestiti concessi nell’ambito della presente Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ovvero mediante l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

**Articolo 6. Adempimenti e comunicazioni successive alla presentazione della domanda di contributo di Dote finanziaria**

1. In seguito alla presentazione della domanda di contributo di Dote finanziaria da parte della giovane coppia alla Regione, ai fini della concessione e determinazione del contributo, su richiesta dell’Amministrazione, l’istituto di credito trasmette alla stessa:
2. la copia della documentazione relativa ai prestiti concessi;
3. un’informativa attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del prestito contratto dalla giovane coppia;
4. il piano di ammortamento dal quale si evinca l’ammontare del capitale residuo alla data di nascita o adozione del figlio.
5. A seguito della concessione del contributo di Dote finanziaria, la Regione ne dà comunicazione all’istituto di credito e lo eroga allo stesso, sul conto identificato con l’IBAN indicato in epigrafe, a decurtazione della quota capitale del prestito.
6. L’istituto di credito retrocede ai Beneficiari del contributo di Dote finanziaria gli importi corrispondenti alla quota capitale delle rate dagli stessi già pagate successivamente alla nascita o adozione del figlio.
7. Ulteriori aspetti operativi sono rimandati a successivi accordi tra le Parti.

**Articolo 7. Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Nel contesto delle attività realizzate in esecuzione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di procedere ciascuna nel ruolo di Titolare autonomo per il trattamento dei dati personali di propria competenza, ai sensi dell’articolo 4 del GDPR.
3. Le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, comunicandosi le informazioni necessarie a riscontrare eventuali richieste degli interessati o delle autorità competenti. Le Parti contraenti danno altresì atto che i dati personali sono trattati osservando le misure di sicurezza adeguate ai sensi del GDPR e del Codice, ed eventualmente anche quelle idonee e necessarie, laddove siano obbligatorie in ragione del trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

**Articolo 8. Efficacia, durata e rinnovo della Convenzione**

1. A seguito della sottoscrizione delle Parti, la denominazione dell’istituto di credito è inserita nell’elenco pubblicato sul sito della Regione. La Convenzione è efficace dalla data della relativa pubblicazione.
2. La Convenzione ha una durata di dodici mesi dalla data di efficacia, ferma restando la durata dei prestiti già concessi e gli adempimenti agli stessi connessi.
3. Entro la durata dell’Avviso la Convenzione si rinnova tacitamente ogni anno alle medesime condizioni e per il medesimo periodo di tempo, salvo comunicazione di recesso da parte dell’istituto di credito pervenuta entro trenta giorni dalla scadenza.

**Articolo 9. Impegni e sanzioni**

1. L’istituto di credito comunica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ovvero mediante l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale o sede ed espone eventuali locandine o altro materiale promozionale relativo all’iniziativa predisposti dall’Amministrazione regionale.
2. In caso di violazione delle disposizioni della presente Convenzione, la Regione risolve la stessa e cancella dall’elenco l’istituto di credito. Sono fatti salvi i prestiti già concessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, il (*vedi data firma digitale*)

|  |  |
| --- | --- |
| Regione Autonoma Friuli Venezia GiuliaDirezione centrale lavoro, formazione, istruzione e famigliaIl Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famigliaDott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero(*firmato digitalmente*) | Istituto di credito XXXX(*firmato digitalmente*) |